

Roma, 11 giugno 2010

Ai Sigg. Consiglieri Federali
Loro Sedi

Ai Sigg. Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali
Loro Sedi

Agli Organi di Giustizia della
F.P.I.
Loro Sedi

COMUNICATO n.29 del 11 giugno 2010

Oggetto : Decisioni degli Organi di Giustizia.

A) Decisioni del Giudice Sportivo Nazionale.

Il Giudice Sportivo Nazionale, avv. Alberto Raguzzino, assistito dalla sig.ra Giuseppina Fabozzi Segretario degli Organi di Giustizia, ha assunto le seguenti decisioni :

1) Proc. GSN. N. 3/2010 (su referto) a carico della pugile Cipollone Diletta – Riunione del 12 maggio 2010 a Marcianise.

Il Giudice Sportivo Nazionale,
...omissis

"P.Q.M.

Letti gli artt. 3, 4 n. 4, 5 e 41 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;

dichiara

il pugile **Cipollone Diletta** colpevole delle violazioni ad essa contestate e per l'effetto la condanna alla sospensione di ogni attività ed incarico in ambito associativo e federale dalla notifica del presente provvedimento fino alla data del 31 agosto 2010".

2) Proc. GSN. N. 3/2010 (su referto) a carico di Simone Di Marco ed altri – Riunione del 12 maggio 2010 a Marcianise.

Il Giudice Sportivo Nazionale,
...omissis

"P.Q.M.

Letti gli artt. 3, 4 n. 4, 5 e 41 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;

dichiara

l'aspirante tecnico **Di Marco Simone** matricola 3342 colpevole delle violazioni ad esso contestate e per l'effetto lo condanna alla sospensione di ogni attività ed incarico in ambito associativo e federale dalla notifica del presente provvedimento fino alla data del 15 luglio 2010".



3) Proc. GSN. N. 2/2010 (su referto) a carico del Tecnico Degrassi Giovanni – Riunione dell'8 maggio 2010 a Trieste.

Il Giudice Sportivo Nazionale,
...omissis

"P.Q.M.

Letti gli artt. 3, 4 n. 4, 5 e 41 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;

dichiara

il Sig. **Giovanni Degrassi** colpevole delle violazioni ad esso contestate e per l'effetto lo condanna alla sospensione di ogni attività ed incarico in ambito associativo e federale dalla notifica del presente provvedimento fino alla data del 31 agosto 2010 nonché al versamento dell'ammenda di € 300,00".

B) Decisioni della Corte d'Appello Federale

La Commissione d'Appello Federale, riunitasi il 3 giugno 2010, presieduta dall'avv. Alberto Marani Toro, ha assunto la seguente decisione:

1) Appello del dottor Mirko Buzzetti avverso il provvedimento del Procuratore Federale n. 3108 del 6 maggio 2010 – Procedimento n. 2/2008.

La Corte,
presa visione del ricorso,
visto l'art. 27, 1° comma del Regolamento di Giustizia, il quale stabilisce che la Corte d'Appello Federale è "competente a conoscere e a giudicare tutte le impugnazioni proposte avverso le decisioni di primo grado" mentre l'oggetto del ricorso è il deferimento del Procuratore Federale;

D I C H I A R A

La propria incompetenza a decidere.

2) Appello del Tecnico Andrea Marcelli (Scuola Arti Marziali Otsuka Club) avverso la sanzione della sospensione fino al 25 luglio ed ammenda € 150,00 (decisione Giudice Sportivo Nazionale n. 2/2010 notificata il 3 maggio 2010).

La Corte,
presa visione dell'atto di opposizione;
visto l'art. 41 del Regolamento di Giustizia;

D I C H I A R A

La propria incompetenza e pertanto trasmette l'atto di opposizione al Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, il quale ha emesso il provvedimento oggetto di opposizione.



C) Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA)

APPELLO DEL PUGILE GIODI SCALA (ASD BOXE QUADRINI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI DUE DI CUI ALLA DECISIONE N.1/2010 (deferimento della procura Antidoping – Proc. 109/2009 dell’UPA)

“Il T.N.A., nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Giodi Scala, vista la nota, datata 3 giugno 2010, con la quale l’atleta ha comunicato la rinuncia all’appello, dinanzi a questo Tribunale, avverso la decisione adottata dalla C.A.F. della F.P.I. in data 5 marzo 2010, visto l’art. 4, comma 1, delle Istruzioni Operative del T.N.A., dichiara l’inammissibilità dell’atto di impugnazione davanti a questo T.N.A. per mancato pagamento dei diritti amministrativi e per mancata comunicazione dell’atto alle parti. Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alla FPI e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti (Società A.S.D. Boxe Luigi Quadrini). Riserva per il deposito il termine di giorni 30. La presente decisione viene affissa all’Albo delle decisioni del TNA per giorni 2(due)”.

I Sigg. Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione al presente comunicato, in particolare informando i Commissari di Riunione circa la posizione disciplinare dei propri affiliati e tesserati. Il testo del presente comunicato verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Dott. Alberto Tappa)



pubblicato in Roma il 24 giugno 2010

